

DISCIPLINARE

Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi all'Autorità Giudiziaria. La presente iniziativa comunque non costituisce disciplina ai fini del conferimento degli incarichi, decisione, questa, che resterà comunque nella piena autonomia e discrezionalità dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l'opportunità secondo i casi la delicatezza e/o complessità della materia, dell'affidamento o meno dell'incarico ad uno dei vari professionisti dichiaratosi disponibile;

ART. 2 Elenco degli Avvocati – Validità.

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco di professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato che ha la possibilità di richiedere l'iscrizione precisando anche il grado di abilitazione. Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
- Dettagliato curriculum professionale da cui si rileva la specializzazione e/o l'esperienza professionale acquisita;

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

La domanda è a presentazione aperta senza termine di scadenza e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente procedimento.

L'incarico legale potrà essere conferito al professionista successivamente all'inserimento del suo nominativo nell'apposito elenco della short list, che sarà oggetto di un primo aggiornamento decorsi gg. 60 dalla pubblicazione dell'avviso e successivamente con cadenza semestrale;

ART. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco i professionisti interessati dovranno far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità all'accettazione di eventuali incarichi alle condizioni di cui al successivo art. 6.

Tale dichiarazione, resa in forma autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere, oltre la dichiarata disponibilità, tutti i dati professionali e, precisamente, il possesso della laurea in Giurisprudenza,

l'abilitazione e iscrizione all'Albo degli Avvocati con allegato curriculum formativo e professionale da cui si rilevi:

- a) Votazione esame di laurea;
- b) Diplomi o attestati post lauream di formazione;
- c) Esperienze professionali presso Organi Istituzionali, Statali, Regionali, etc..;
- d) Anzianità iscrizione Albo Avvocati;
- e) Eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
- f) Esperienze di patrocinio alle Pubbliche Amministrazioni;
- g) Pubblicazioni;
- h) Tutto quanto concorre ad attestare specializzazioni in rami particolari del diritto e branca giuridica.

ART. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.

La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale, che valuta l'opportunità di agire in giudizio e predispose la proposta di delibera con l'individuazione del legale inserito nell'elenco al quale conferire l'incarico, sulla base del criterio di rotazione, tenendo comunque in considerazione i principi appresso specificati:

- a) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) Consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) Svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune e/o di altre Pubbliche Amministrazioni;
- d) Foro di competenza della causa e grado di giudizio;

Il mandato di costituzione nel giudizio, sottoscritto dal Sindaco, quale titolare della rappresentanza processuale ai sensi dello Statuto comunale, può essere conferito, in casi di urgenza,

anche prima dell'adozione della relativa delibera dell'Organo Collegiale.

Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi.

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il responsabile del procedimento trasmette al professionista la deliberazione di Giunta Comunale relativa al conferimento dell'incarico nonché il relativo mandato sottoscritto dal Sindaco e tutti gli atti necessari per la predisposizione della difesa dell'Ente nel giudizio di cui è causa.

Art. 6 – Corrispettivo per gli incarichi – Istituzione registro.

- I corrispettivi per onorari e diritti, il compenso per le prestazioni professionali vengono pattuiti, per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico, tramite accordo tra il professionista e il cliente e quindi tramite la stipula di un contratto d'opera professionale tenuto conto delle disponibilita' finanziarie dell'ente.
- Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto determinato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.
- I corrispettivi, come sopra stabiliti, verranno liquidati ai professionisti incaricati a presentazione di fattura anche in caso di soccombenza, di soluzione transattiva e di compensazione in sede giudiziaria delle spese nei modi e termini di legge.

Art. 7 – Obblighi del professionista.

Il legale incaricato è tenuto:

1. A partecipare ad incontri per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
2. Ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
3. A richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
4. A segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
5. A non assumere e/o rinunciare, per tutta la durata dell'incarico conferito, il patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale, contro l'Amministrazione comunale;
6. A non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.
7. Stipulare polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di attività professionale nei termini prescritti dall'art. 12 della L. 247/2012.
8. Rispettare il Codice deontologico forense.
9. Possibilità di avvalersi della mediazione.
10. Non consigliare azioni inutilmente gravosi.
11. Obbligo di emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto.
12. Divieto di accaparramento di clientela.
13. Dovere di corretta informazione sulla propria attività professionale (trasparenza, correttezza, riservatezza, ecc...).

Art. 8 – Cancellazione dall'Elenco.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che abbiano perso i requisiti per l'esercizio della libera professione.

Art. 9 – Pubblicità

L'avviso per la costituzione dell'elenco degli avvocati sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web comunale.

L'elenco dei professionisti sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Tarsia e gli incarichi sono soggetti alle forme di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Art. 10 – Deroghe

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di conferire incarichi a professionisti di provata esperienza in casi di particolare complessità del giudizio, in deroga all'elenco e in deroga alle condizioni stabilite nel presente atto di indirizzo.

Art. 11 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.-